

La valutazione del referto di gara come prova privilegiata al fine della sanzione all'atleta

Partendo da quanto previsto in materia civile e penale in merito al verbale redatto da un pubblico ufficiale (potenzialmente paragonabile al referto di gara redatto dall'ufficiale di campo e dall'arbitro), si procederà ad esaminare come nelle diverse federazioni sportive, e limitatamente agli sport di squadra, i ricorsi in cui il Giudice sportivo ha deciso di servirsi in via esclusiva del referto arbitrale quale fonte di prova sulla quale basare la propria decisione, oppure dove si è servito di ulteriori mezzi di prova quali prova testimoniale o immagini video o consulenze per accogliere i ricorsi proposti riducendo, modificando o annullando la sanzione originariamente comminata.

Iniziamo col riportare l'art 2700 c.c. stabilisce che : *“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*, pertanto in ambito civile possiamo dire che il verbale redatto dai pubblici ufficiali fa piena prova; vero è però che la Cassazione con i suoi interventi ha in più occasioni limitato la veridicità di quanto contenuto nel verbale le dichiarazioni di terzi e la loro veridicità può essere provata con ogni mezzo (*Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22903 del 29 settembre 2017*) inoltre nel verbale deve semplicemente essere ricostruito il fatto per come avvenuto senza l'aggiunta di alcuna valutazione personale da parte degli Ufficiali intervenuti.

Diversamente nel processo penale tale valutazione dell'atto pubblico subisce una diversa sorte poiché viene riconosciuta al Giudice la libera valutazione dello stesso al quale non può essere applicata alcuna querela di falso di tipo civilistica, considerato la necessità di decisione in termini brevi e tali da non attendere l'esito del giudizio civile, in tal senso *“I verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen.”* (In motivazione la Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile). (Conf.: Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, Rv. 195014 e Sez. 5, n. 123 del

10/01/1994, Rv. 197729). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 21/06/2018)” (Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/12/2018, n. 1361).

Fatto il punto sul valore dell’atto pubblico, analogicamente paragonabile ad un referto arbitrale, verranno passate in rassegna diverse sentenze relative alla seguenti federazioni sportive: FIGC, FIP, FIPAV, FIN, FIR, FIGH.

La FIR agli art. 40-41 del proprio regolamento di Giustizia indica genericamente all’art. 40 i mezzi di prova utilizzabili e all’art. 41 specifica in quali circostanze può essere utilizzata la prova video e cioè in caso di errore sulla persona sanzionata, fatti violenti commessi a gioco fermo o comunque non individuati dall’arbitro, fatti violenti commessi da non partecipanti alla gara.

Iniziamo con l’esaminare la decisione della Corte d’Appello Sportiva della **FIR** che con la decisione n.4 del 2021 ha accolto parzialmente il reclamo presentato dal ricorrente il quale impugnava la decisione del Giudice sportivo che gli comminava una squalifica di 3 mesi poiché aveva colpito al volto l’avversario causando lesioni durante un’entrata in *ruck*.

Il ricorrente non negava il colpo ma lo attribuiva ad una naturale fase di gioco, accentuata dalla differenza fisica tra lui e l’avversario; la Corte ha accolto parzialmente il ricorso basando la propria decisione sia sulla prova video che su una consulenza medica sulle lesioni subite dall’avversario e la compatibilità delle stesse con un movimento involontario e scomposto.

Pertanto possiamo affermare che la Corte abbia tenuto conto del verbale redatto dall’arbitro ma sia poi intervenuta nella valutazione del fatto utilizzando altri mezzi di prova e in questo caso non viene fatta menzione dell’audizione del verbalizzante.

La Federazione Handball nel proprio regolamento parla genericamente di prova e in particolare all’art. 53, comma 6, stabilendo che i giudizi si svolgono sulla base dei documenti ufficiali quali il referto dell’arbitro, del commissario di gara e del commissario speciale se presente, e che tali documenti fanno piena prova riguardo il comportamento di tesserati e pubblico. Lascia però genericamente la possibilità alle parti di produrre prove.

Nelle due pronunce esaminate il Tribunale aveva invitato i soggetti nei confronti dei quali era stato proposto il deferimento a fornire delle prove sui fatti, ma ciò che si ravvede è che in entrambe le circostanze non è stata fornita alcuna prova e pertanto il Tribunale ha disposto che l’inerzia del soggetto nei cui confronti era stata proposta una

sanzione, è risultata motivo di comminazione della pena, anzi nella decisione nei confronti del sig. Rogato lo stesso Tribunale ha valutato l'inerzia come motivazione per discostarsi *in pejus* rispetto a quanto proposto dalla Procura Federale.

Pertanto in tale caso, nonostante la richiesta dal parte del Tribunale di una prova sui fatti, l'inerzia dei soggetti coinvolti ha fatto sì che venisse il verbale di gara fosse sufficiente a provare i comportamenti contrari al regolamento tenuti dai due atleti.

Il regolamento di giustizia sportiva della FIN all'art.74 parla dell'assunzione delle prove dando disponibilità al collegio di assumere qualsiasi mezzo di prova e indicando in maniera specifica la possibilità di nomina di perito e comunque di disporre la prova per testi.

Il Tribunale Federale della **FIN** con la recente decisione n.1/2021 nei confronti dell'atleta Moreschi accusato di aver colpito con un pugno un avversario durante una marcatura lontana dalla fase di gioco, procedeva all'escussione di quattro testi (uno attraverso una relazione scritta), partendo comunque dall'assenza di un verbale di gara nel quale si faceva riferimento alla vicenda, che invece si fondava su alcune testimonianze rese dai presenti; inoltre in sede di prova testimoniale le dichiarazioni ricostruivano una vicenda completamente diversa secondo cui lo stesso Moreschi colpiva l'avversario nel tentativo di divincolarsi da una presa, e l'avversario colpito nonostante il sanguinamento dal naso continuava a partecipare la data; il nesso eziologico della frattura al naso appariva assente considerato che il referto del pronto soccorso era di ben 5 giorni dopo l'incontro, e per tali motivi il ricorso veniva accolto.

Il regolamento di giustizia della Fipav all'art. 41 parla di assunzione di qualsiasi mezzo di prova, di testimonianze e di possibilità di consulenza tecnica.

Passando invece alle decisioni prese dalla Corte d'Appello della **Fipav**, *in primis* si evince che in ogni decisioni il collegio giudicante ha esplicitato che il rapporto arbitrare costituisce **fonte primaria di prova** e pertanto nelle decisioni esaminate (C.U. n.7 del 11 marzo 2019, C.U. n.17 del 7 giugno 2019, C.U. n.11 del 12 aprile 2019, C.U. n.13 del 18 aprile 2019) il ricorso è sempre stato rigettato poiché è stato dato ruolo di prova privilegiata al rapporto arbitrale.

Appare invece del tutto singolare la decisione presa nei confronti dell'Atanasijevic, atleta della Sir Safety Umbria Volley Perugia: era stata comminata una squalifica di due giornate poiché si rilevava un comportamento aggressivo nei confronti di un avversario, l'atleta aveva reagito ad un comportamento scorretto dell'avversario.

Inizialmente e sempre sulla base del rapporto arbitrale che individuava la reazione ma non la gravità del comportamento con decisione con C.U. n.12 del 15 aprile 2019 la pena veniva ridotta ad una giornata; diversamente nel ricorso proposto dall'altro atleta, al quale venivano anche allegare prove video, la stessa pena comminata all' Atanasijevic veniva con C.U. n. 14 del 16 maggio 2019 annullata. Possiamo quindi concludere che la Corte Fipav nelle decisioni esaminate ha dato sempre ruolo primario e centrale a quanto scritto dall'arbitro nel rapporto e che tale referto è stato solo confutato con prove video che hanno documentato esattamente l'accaduto.

Il regolamento di giustizia sportivo della FIP all'art. 4 bis indica che oltre alle prove documentali e testimoniali, è possibile in alcune circostanze anche l'utilizzo delle riprese video in caso di atti di violenza commessi a gioco fermo e non rilevati dall'arbitro, ufficiali di campo o commissario e su deferimento della Procura; per comportamenti gravi della tifoseria non sanzionati dagli arbitri e comunque su deferimento della Procura, per motivi di errore sul risultato. Per il settore professionistico può essere utilizzato per atti di violenza e gravemente antisportivi nonché per atti che incitano la violenza sugli spalti e non rilevati dagli arbitri, ma in caso di professionismo possono essere utilizzati solo i video messi a disposizione dalle Leghe professionistiche al CIA.

Per quanto riguarda la **Fip** si sono potute analizzare solo le decisioni prese dalle Corti sportive d'Appello della Regione Sicilia, Campania e Lombardia essendo al momento indisponibile l'accesso alle decisioni della Corte Nazionale.

Iniziando dal CU n. 456 del 14 febbraio 2019 la Corte d'Appello sportiva della regione Sicilia decideva in merito ad un ricorso presentato da una società di serie *C silver* al fine di chiedere la riduzione della squalifica comminata a due suoi tesserati, la stessa Corte pur dando valore privilegiato al referto arbitrale ha tuttavia non rilevato i comportamenti descritti dai due arbitri e pertanto ha ridotto la squalifica dei due atleti.

Nella stessa data invece la Corte d'Appello sportiva della regione Lombardia si pronunciava in merito al ricorso n.6 /2018-2019 riducendo la squalifica dell'atleta colpevole di aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, non ravvedendo a seguito di istruttoria, la gravità del comportamento originariamente indicata dai due direttori di gara.

Sempre la stessa Corte in merito al ricorso n.7/ 2018-2019 confermava la sanzione nei confronti dell'allenatore reo di aver ritardato l'uscita dal campo a seguito dell'espulsione oltre all'aver proferito una frase blasfema, in tal caso avendo lo stesso allenatore confermato alcune circostanze il ricorso è stato rigettato.

La Corte D'Appello sportivo siciliana con comunicato ufficiale n.881 del 23.05.2019 decideva in merito ad un ricorso presentato da parte di una società relativo alla squalifica del tecnico per il comportamento da questi tenuto; pur dando fede privilegiata al referto arbitrale la Corte non ha ravveduto nei fatti il comportamento descritto dagli arbitri e pertanto, trovando spropositata la sanzione applicata dal GST, ha ridotto l'ibizione del tecnico.

La stessa Corte con C.U. n. 291 del 16.01.2020, ricorso presentato avverso la squalifica di due atleti, pur sempre premettendo il valore di prova privilegiata del referto, utilizzando il video dalla partita ha disconosciuto il comportamento tenuto da uno dei due rispetto a quanto scritto nel referto arbitrale e pertanto confermava una squalifica ma annullava l'altra.

La Corte Sportiva d'Appello della Campania con C.U. 766 del 6.3.2020, ricorso proposto per chiedere l'annullamento della squalifica dell'allenatore, dopo aver sentito diversi testi oltre ad arbitro e ufficiale di campo, ha ritenuto che il comportamento tenuto dal tesserato differisse dalla fattispecie individuata nel referto e pertanto applicava una sanzione ridotta poiché riteneva che il comportamento configurasse un altro tipo di violazione al regolamento.

Da ultimo la Corte Sportiva d'Appello Sicilia con C.U. 435 del 24.02.2020 decideva su ricorso proposto da parte di una società che contestava la squalifica ad un atleta e al campo di gioco. Sempre ribadendo che il referto è prova privilegiata, dai video allegati rilevava anche se non violenta l'invasione di campo e pertanto confermava la squalifica dell'impianto, diversamente non ravvedendo la recidiva da parte dell'atleta (applicata nel referto) riduceva ad una sola gara la squalifica.

Da ultimo, pare doveroso prendere in considerazione le decisioni riguardo delle Corti sportive d'Appello Figc.

Innanzitutto si precisa che il regolamento di giustizia FIGC parla dei mezzi di prova e delle loro modalità di assunzione dall'art.57 al 62. Viene lasciata libertà di assunzione delle prove fornite dalle parti e raccolte anche il altro giudizio, possono essere acquisite prove audio visive purché fornite dai soggetti muniti di concessione e a tal fine possono anche essere nominati consulenti per verificare che non siano stati manomessi. E' possibile la nomina di consulente tecnico e la prova testimoniale.

Particolare è la norma prevista all'art. 61 comma 3 che prevede che qualora la condotta antisportiva o violenta o blasfema non venga ravvisata né da arbitro né da Var, la Pro-

cura può avanzare una segnalazione entro le 16 del giorno successivo alla gara e l'inservanza del termine comporta l'inammissibilità della segnalazione. In particolare la condotta antisportiva presume la simulazione o l'utilizzo delle mani per segnare o negare un goal, e i video utilizzabili devono offrire piena garanzia tecnica e documentale e si applicano anche a Legapro e LND e al settore giovanile e attività scolastica limitatamente alle condotte violenti ed espressioni blasfeme.

Le decisioni analizzate sono tutte recenti, del 2021 per l'esattezza, tenuto anche conto del maggior numero di società affiliate alla Figc e di campionati di calcio svolti dalle categorie regionali a quelle nazionali portando ad avere sicuramente una mole maggiore di decisioni da parti delle Corti sportive d'Appello.

Il Tribunale Federale Nazionale, sez. disciplinare, si è pronunciato con decisione n. 117 TFN/ CSA 20-21, nei confronti di un atleta del Pisa deferito perché si riteneva che avesse proferito espressioni razziste all'indirizzo di un avversario; in tale circostanza il deferimento è stato respinto sulla scorta del fatto che mancava una qualsiasi prova dal referto arbitrale, VAR, video privato o di soggetti autorizzati alle riprese della gara (DAZN) che facessero supporre che la frase fosse stata detta .

Con la decisione n. 107/ CSA 20-21 la Corte si pronunciava sul reclamo di una società avverso la squalifica di un suo atleta per 3 giornate, riduceva la squalifica a due giornate sulla scorta del fatto che il gesto compiuto dal calciatore non rientrava in un comportamento violento ma in un colpo fortuito mentre tentava di divincolarsi dalla presa dell'avversario, che non subiva nemmeno conseguenze, modificando pertanto la decisione del Giudice Sportivo.

La Corte con decisione n.112/ CSA 20-21, confermava la squalifica nei confronti dell'atleta dell' U.S.D. Città di Fasano che si rendeva reo di aver calpestato un avversario che si trovava a terra. La Corte respingeva il ricorso avendo conferma da parte dell'arbitro riguardo la volontarietà del gesto antisportivo che avrebbe potuto causare lesioni rilevanti all'avversario.

Con decisione n.113/ CSA 20-21 veniva ridotta di una giornata la squalifica nei confronti di un giocatore della U.S. Viterbese 1908 riconoscendo i fatti avvenuti, dando fede privilegiata al referto del quarto uomo ma non ravvisando che le minacce fossero materialmente concretizzate in contatto fisico col quarto uomo.

Con decisione n. 116/CSA 2021 confermava la squalifica nei confronti del tecnico delle giovanili della Fiorentina, sig. Alberto Aquilani, poiché nessuna prova a favore dell'estraneità o comunque della non gravità del comportamento veniva prodotta dalla

società ricorrente, e sentito l'arbitro che confermava il referto, tenuto anche conto della carriera di alto livello del tecnico confermava la sanzione.

L'ultima decisione presa in considerazione è la decisione del Tribunale Federale sez. Disciplinare riguardo uno degli atleti italiani più rappresentativi, il portiere della Juventus Gigi Buffon, e la squalifica richiesta ma poi non confermata a seguito di deferimento per *aver pronunciato una frase blasfema nei confronti di un compagno di squadra*.

La particolarità di tale procedimento sta nel fatto che la segnalazione non è avvenuta nei termini previsti ma soprattutto con delle modalità anomale, partita con il titolo di un quotidiano che valutava l'utilizzo di due pesi e due misure nell'applicazione della squalifica di una giornata per la medesima condotta contraria al regolamento.

A tal punto la Procura acquisiva diversi filmati sia da Dazn che da youtube, nel primo non si riusciva a sentir nulla a causa del sovrapporsi delle voci dei telecronisti, invece negli altri si sentiva una frase ricollegabile al Buffon ma con delle tempistiche diverse rispetto a quelle ipotizzate.

Lo stesso atleta, ascoltato dalla Corte, non ricordava l'episodio ma lasciava aperta un'ipotesi alla possibilità di aver proferito involontariamente la frase vista la fase concitata di gioco.

La prova principale della Procura è stata fondata sul video della partita *in originale*, ovvero senza telecronaca.

In conclusione Buffon non è stato squalificato perché la frase è stata non percepita durante la diretta a causa delle voci dei telecronisti che sin son sovrapposte è stato sanzionato solamente con un'ammenda di € 5.000,00.

In conclusione, premettendo che la ricerca condotta e l'analisi si basa solo su alcune recenti decisioni delle varie Corti e che alcuni archivi ad oggi non sono disponibili (ad esempio Fip nazionale) possono essere tratte le seguenti conclusioni:

principio consolidato in tutte le decisioni prese in esame è che il referto arbitrale è **fonte primaria di prova o prova privilegiata**; inoltre nei vari regolamenti di giustizia si può notare come non vi sia uniformità nella valutazione delle prove, in alcuni in forma ben delineata si ammette prova video, consulenza e prova testi, in altri si parla genericamente di prove lasciando spiragli a diverse modalità di prova di quanto avvenuto, in altri appare tutto riconducibile al solo referto arbitrale con l'ammissione di

prove solo in caso di totale stravolgimento di quanto indicato dal/dai direttori di gara o se comunque vi sia un errore in base a quanto valutato o al reo.

Si può notare come a volte la stessa norma violata individuata dall'arbitro nel referto e la conseguente sanzione comminata dal GS viene dalla Corte rimodulata e ricondotta a norme diverse, questo anche perché probabilmente i direttori di gara spesso in situazioni di fasi concitate di gioco valutano i comportamenti in un determinato modo e gli stessi comportamenti, invece visti al di fuori dell'immediatezza e del contesto, tendono a ricadere in violazioni meno gravi.

Certo è che oggi con tutti i mezzi di comunicazione, e un esagerato utilizzo da parte dei titolari di diritti tv a riprendere anche diverse zone del campo, o fasi di *non gioco* e a registrare anche gli audio, appare molto facile anche a posteriori andare a individuare comportamenti contrari ai regolamenti di gara.

Dimostrazione è data dal caso Buffon dove l'indagine è partita a seguito di un articolo di giornale e finita poi per avere come mezzi di prova video provenienti non solo dai titolari di diritti tv ma anche pubblicati su social da privati (youtube) al fine di voler mettere un punto ad un caso mediatico, anche se poi si legge che è stato il video in originale a dare prova dell'avvenuta violazione al regolamento.

Probabilmente il referto/verbale al fine di evitare o ridurre le impugnazioni andrebbe redatto con una maggiore cura, riducendo i margini di opposizione da parte dei soggetti sanzionati.

Analogamente al verbale redatto da un pubblico ufficiale, la testimonianza o la stessa audizione del verbalizzante può provare che l'infrazione commessa sia stata un'altra rispetto o quella indicata o che non ci sia stata infrazione; la Giustizia sportiva però consente l'utilizzo di altre fonti di prova quali consulenze o prove video, prove che non vengono utilizzate nell'ambito del diritto civile, ma alle quali è aperta la possibilità di entrare nel processo penale.

In conclusione si può stabilire che anche nella giustizia sportiva, pur notando una diversa individuazione delle prove ammissibili nel processo, partendo dalla centrale rilevanza attribuita al referto di gara, che è ritenuto prova privilegiata, non esclude che la parte che si oppone alla sanzione possa ricorrere all'utilizzo di mezzi di prova (video o prova testi che sia, o come già detto consulenze tecniche) al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'esistenza di una situazione completamente o parzialmente diversa da quella riportata dagli arbitri di gara nel referto portando o alla conferma della sanzione soprattutto in mancanza di prove o alla semplicemente riduzione

dell'originaria sanzione applicata dal GS in base a quanto scritto nel referto arbitrale dal direttore di gara o allo stravolgimento della originaria sanzione comminata.

Avv. Basilio Domenico Longo